

## **CODIZIONI GENERALI DI ACQUISTO**

Tra

**HSL s.r.l. a socio unico**, PI 00649980224, corrente in Trento, via dei Masadori n. 46 (di seguito anche solo HSL)

e

**NOME SOCIETÀ**, PI, corrente in sede legale, rappresentata da nome e cognome, ruolo (di seguito anche solo Fornitore), e quindi di seguito, disgiuntamente, anche solo Parte o, congiuntamente, anche solo Parti.

### **PREMESSO CHE**

- a) HSL è attiva nel settore plastico, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle aree del *concept & industrial design*; della prototipazione rapida e dell'*additive manufacturing* nonché dello sviluppo di prodotto, con particolare riguardo al *lighting* per il settore *Automotive*, ivi compresa la produzione delle relative attrezzature di produzione, la produzione e l'assemblaggio di moduli, di sistemi assemblati e/o di gruppi di prodotti.
- b) HSL acquisisce ordini dai propri clienti (di seguito anche solo Clienti/e) e li esegue avvalendosi della propria rete di fornitori, facendo pieno affidamento sulle abilità di questi ultimi e sull'esatto adempimento delle obbligazioni da loro assunte.
- c) Il Fornitore opera nel settore descrizione.
- d) HSL ha selezionato il Fornitore al fine di includerlo tra i propri fornitori qualificati per le specificare le attività richieste (disegno meccanico o disegno ottico o disegno elettronico o...) di (descrizione del prodotto richiesto) (di seguito anche solo Deliverable/s).
- e) Resta inteso che il Fornitore è stato selezionato da HSL per la sua competenza ed abilità tecnica nonché facendo affidamento sulla circostanza che lo stesso ha dichiarato di essere in grado di garantire il rispetto delle specifiche tecniche e qualitative (ivi comprese le quantità ed i termini di consegna) normalmente richiesti da HSL ai propri fornitori, che sono state illustrate in dettaglio al Fornitore. Il Fornitore è consapevole che l'acquisizione degli ordini dei Clienti da parte di HSL è resa possibile dalla capacità di quest'ultima e dei suoi fornitori di fornire Deliverables perfettamente realizzati e di rispettare i termini di consegna pattuiti. HSL ed il Fornitore sono consapevoli che le tempistiche di esecuzione delle commesse sono normalmente ristrette e rigide e che tutti i soggetti coinvolti nei progetti devono osservarli strettamente. Infatti, in caso di ritardi, sussiste il rischio che l'intero processo (dalla produzione delle attrezzature, alla validazione, omologazione, produzione di massa dei Deliverables e quindi fino alla produzione del prodotto finale) soffra almeno il medesimo ritardo e/o che l'intero progetto possa fallire, il che significa che HSL soffrirebbe le conseguenze derivanti da possibili inadempimenti verso i Clienti (ad es. risarcimento del danno emergente; risoluzione del contratto principale; risarcimento del lucro cessante ecc.)
- f) Il Fornitore garantisce che nessuna causa, azione, procedimento arbitrale o, in genere, che nessun procedimento e/o indagine di alcun tipo, anche amministrativa, è pendente/è stato paventato nei suoi confronti - o influisce in qualsiasi modo sulla sua operatività, sulle sue condizioni commerciali e/o finanziarie - potendo comportare qualsivoglia effetto negativo relativamente alla validità e/o vincolatività del presente contratto e/o sulla capacità del Fornitore di adempiervi ovvero di adempiere a qualsiasi futura relazione contrattuale con HSL.

### **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

#### **1. PREMESE ED ALLEGATI**

1.1. Le premesse e gli allegati al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. Il Fornitore dichiara fin d'ora di essere perfettamente consapevole del contenuto e degli allegati al presente accordo (di seguito anche solo Condizioni d'Acquisto) e di approvarli espressamente.

1.2. Nel prosieguo, ogni richiamo ad una premessa, ad un articolo, ad una clausola o ad un allegato deve essere inteso, salvo che sia diversamente indicato, come rivolto ad una premessa, ad un articolo, ad una clausola o ad un allegato delle Condizioni d'Acquisto.

#### **2. OGGETTO**

2.1. Dal momento della loro sottoscrizione, i termini e le condizioni delle Condizioni d'Acquisto disciplinano ogni e qualsivoglia possibile relazione di fornitura tra le Parti (di seguito anche solo Contratti/o di Fornitura).

2.2. Le Condizioni d'Acquisto non obbligano le Parti a contrarre. Nulla di quanto contenuto nelle Condizioni d'Acquisto potrà essere interpretato quale elemento idoneo a generare alcuna aspettativa e/o fondare alcun diritto del Fornitore a divenire un partner commerciale di HSL per qualsivoglia attività futura. Le Parti sono contraenti autonomi ed indipendenti, nulla di quanto contenuto nelle Condizioni d'Acquisto e/o nei Contratto/i di fornitura potrà essere interpretato come elemento idoneo a stabilire tra le stesse un rapporto di agenzia, una partnership, una joint venture o qualsiasi altra forma di collaborazione diversa dalla mera fornitura, ovvero un rapporto di impiego o comunque un rapporto fiduciario. Nessuna delle Parti ha l'autorità di contrarre per/ vincolare l'altra Parte in alcun modo.

2.3. Le Condizioni d'Acquisto trovano applicazione esclusiva nei rapporti tra le Parti, eventuali diversi termini e condizioni del Fornitore non trovano pertanto applicazione, salvo che HSL abbia espressamente accettato dette condizioni per iscritto. Le Condizioni d'Acquisto si applicano altresì nel caso in cui HSL, pur nella consapevolezza dell'esistenza di diversi termini e condizioni del Fornitore, accetti e/o proceda al pagamento di Deliverables forniti dal Fornitore.

2.4. Le Condizioni d'Acquisto rimarranno efficaci fino ad un eventuale mutuo dissenso scritto di entrambe le Parti, restando fin d'ora inteso che in tal caso eventuali Contratti di Fornitura conclusi o avviati durante la vigenza delle Condizioni d'Acquisto continueranno in ogni caso ad essere disciplinati dalle stesse.

### **3. ORDINI, CONTRATTI DI FORNITURA ED OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE**

3.1. I Contratti di Fornitura dovranno essere conclusi mediante scambio di ordini di acquisto provenienti da HSL (di seguito anche solo Ordini o Ordini di Acquisto) e relativa accettazione proveniente dal Fornitore, secondo quanto di seguito precisato.

3.2. Le Condizioni d'Acquisto saranno integrate da ulteriori condizioni particolari contenute o allegate ai potenziali futuri Ordini (di seguito anche solo Condizioni Particolari), con le quali, ad esempio, saranno/potranno essere specificate per iscritto:

- i requisiti tecnici dei Deliverables;
- il piano di lavoro/Deliverables;
- il piano di lavoro/GANTT;
- una sintesi delle obbligazioni di HSL verso il Cliente;
- i requisiti specifici dei servizi specifici richiesti da HSL;
- il prezzo ed i termini di pagamento concordati;
- ogni altro elemento - di natura tecnica o economica - non disciplinato o differente rispetto a quanto previsto dalle Condizioni d'Acquisto.

3.3. I Contratti di Fornitura sono costituiti da: i) Ordine di HSL; ii) Condizioni Particolari; iii) Accettazione del Fornitore (anche tacita, ai sensi della successiva clausola 3.6); iv) eventuali ulteriori condizioni espressamente concordate per iscritto; v) Condizioni d'Acquisto. In caso di conflitto, l'ordine qui esposto corrisponde alla gerarchia delle fonti applicabili. Eventuali richiami all'interno degli Ordini ad offerte o proposte del Fornitore sono da intendersi esclusivamente come un mero richiamo alla descrizione o alle specifiche dei beni e/o servizi ivi citati e sempre solo nella misura in cui la descrizione e le specifiche non confliggano con quelle contenute nell'Ordine.

3.4. Gli Ordini di Acquisto saranno considerati validi solo ove emessi ed accettati per iscritto. Gli Ordini, la loro accettazione e tutte le connesse comunicazioni dovranno essere preferibilmente scambiate a mezzo e-mail, EDI, web-EDI, etc.. Sotto questo profilo il Fornitore garantisce la continua - e comunque almeno giornaliera - connessione ad internet, così come garantisce il corretto funzionamento dei suoi sistemi elettronici, assumendo in merito ogni responsabilità e manlevando fin d'ora HSL da qualsivoglia effetto pregiudizievole connesso con il malfunzionamento dei predetti sistemi.

Senza alcun riguardo ad eventuali diverse previsioni o presunzioni legali, gli Ordini, le e-mail, le comunicazioni EDI, webEDI, ecc. saranno considerate come ricevute dal Fornitore nel momento stesso in cui siano state spedite da HSL, salvo che siano state precedute da una comunicazione scritta del Fornitore con la quale si dia atto della temporanea impossibilità di usare detti sistemi. Il Fornitore si fa altresì

carico dell'implementazione e manutenzione dei propri strumenti di interscambio dati. Eventuali così detti "call orders" potranno infine essere inviati tramite scambio elettronico di dati secondo gli standard applicabili nell'industria *Automotive*.

3.5. L'accettazione degli Ordini comporta l'accettazione completa ed incondizionata di tutte le Condizioni Particolari contenute negli stessi. Eventuali file, disegni ed ogni altra descrizione della fornitura richiamata nelle Condizioni Particolari e/o allegata all'Ordine da parte di HSL, costituisce parte integrante dell'Ordine e pertanto del Contratto di Fornitura.

3.6. Gli Ordini si considerano accettati dal Fornitore: a) quando HSL riceva dal Fornitore un'accettazione scritta perfettamente conforme all'Ordine (qualsiasi eventuale accettazione non perfettamente conforme all'Ordine sarà considerata come non inoltrata ad HSL dal Fornitore); b) quando il Fornitore inizi o dichiari di aver iniziato le lavorazioni di cui all'Ordine nel pieno ed incondizionato rispetto delle relative condizioni specifiche (HSL deve essere messa in condizione di verificare liberamente dette circostanze). In ogni caso, se HSL non riceve un'espressa accettazione perfettamente conforme all'Ordine o un espresso rifiuto dell'Ordine entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine da parte del Fornitore, l'Ordine si riterrà integralmente accettato dal Fornitore, senza alcun rilievo di qualsiasi ulteriore circostanza.

3.7. Nel caso in cui il Fornitore dovesse rendersi conto di non riuscire ad adempiere alle obbligazioni derivanti da un Ordine già accettato, detta circostanza dovrà essere immediatamente notificata per iscritto ad HSL, specificando le ragioni di quanto precede e (ove applicabile) i nuovi termini richiesti. A sua unilaterale ed insindacabile iniziativa HSL potrà quindi accordare per iscritto una modifica agli accordi o meno, in ogni caso senza alcun pregiudizio per qualsivoglia ulteriore rimedio a sua disposizione derivante dagli accordi esistenti o dalla legge.

3.8. Senza pregiudizio per quanto previsto all'art. 3.4 la forma scritta è sempre preferibile per tutte le comunicazioni tra le Parti inerenti agli Ordini. La forma scritta è invece necessaria per tutte le comunicazioni di particolare importanza e/o idonee ad incidere sul vincolo contrattuale e/o sul tempestivo rispetto di tutti i termini e le condizioni pattuite.

3.9. La coordinazione tra HSL ed il Fornitore è fondamentale per la corretta evasione degli Ordini. HSL potrà nominare un coordinatore dei propri fornitori, eventualmente scelto tra soggetti a tal fine suggeriti dal Fornitore o da altri fornitori. Il costo del coordinatore sarà a carico di HSL.

3.10. Ogni preventivo fornito dal Fornitore è legalmente vincolante. Eventuali spese per la preventivazione non sono rimborsabili da parte di HSL, salvo che sia diversamente pattuito per iscritto tra le Parti.

3.11. Ove applicabile, il Fornitore è tenuto a fornire ad HSL, con congruo anticipo sull'avvio della fornitura, tutte le informazioni idonee per poter eseguire la diagnosi dei problemi e la riparazione dei Deliverables, nonché per la redazione delle avvertenze nei manuali di uso e manutenzione e, in ogni caso, tutte le informazioni che devono essere fornite alle competenti Autorità per la circolazione dei veicoli.

3.12. Salvo che non sia diversamente concordato per iscritto tra le Parti, HSL potrà affidare a diversi fornitori l'incarico di produrre prodotti con caratteristiche identiche ai Deliverables di cui ai Contratti di Fornitura in essere con il Fornitore.

3.13. Nei casi in cui il Fornitore dovesse produrre per HSL Deliverables destinati ad essere direttamente incorporati (o sostanzialmente direttamente incorporati) "così come sono" all'interno di prodotti dei Clienti di HSL, il Fornitore non potrà vendere detti prodotti a terze parti se non, ove applicabile e sempre previa autorizzazione scritta di HSL, come parti di ricambio.

3.14. La responsabilità di HSL relativamente ad ogni possibile pregiudizio sofferto dal Fornitore, come ad esempio per lucro cessante, interessi, penali, danni diretti e indiretti, ritardi nei pagamenti, danni alla proprietà, lesioni personali, malattia, morte ecc. è espressamente esclusa nella massima estensione prevista dalla legge.

3.15. Il Fornitore è integralmente responsabile dell'esatto e tempestivo adempimento delle proprie obbligazioni. In ogni caso il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevata HSL con riguardo ad ogni e qualsivoglia responsabilità e/o effetto pregiudizievole (anche indiretto) connesso con l'inadempimento del Fornitore anche solo a parte delle

proprie obbligazioni, così come con il ritardato o mancato rispetto dei termini previsti dalle Condizioni d'Acquisto e/o da singoli Contratti di Fornitura. Resta parimenti inteso che il Fornitore si obbliga in ogni caso a tenere indenne e manlevata HSL con riguardo ad ogni e qualsivoglia pregiudizio, responsabilità, spesa, richiesta, perdita, spesa di giudizio (ivi comprese le ragionevoli spese legali), siano esse effettive o anche solo presunte, che la stessa avesse a subire in connessione diretta o indiretta con l'esecuzione dei Contratti di Fornitura da parte del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti, rappresentanti, fornitori ed eventuali subappaltatori autorizzati (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni derivanti da lesioni personali o morte; danni alla proprietà; danni ambientali; danni indiretti; violazione della legge, ecc.).

3.16. Il Fornitore è tenuto a concordare con eventuali subappaltatori autorizzati il rispetto delle medesime condizioni richieste da HSL ai propri fornitori, ferma restando la responsabilità diretta, o solidale, del Fornitore nei confronti di HSL.

3.17. Prima dell'avvio di qualsiasi eventuale Contratto di Fornitura il Fornitore dovrà indicare per iscritto ad HSL il nome ed i riferimenti del soggetto nominato responsabile interno del progetto così come i riferimenti del sostituto di questi in caso di irreperibilità/indisponibilità del primo.

#### **4. MODIFICHE DEI DELIVERABLES E DIRITTO DI ISPEZIONE**

4.1 HSL potrà richiedere per iscritto modifiche relative alle caratteristiche e/o al processo realizzativo dei Deliverables affidati al Fornitore. Le ricadute di tali modifiche, specialmente per ciò che concerne l'incremento o la riduzione dei costi, o ancora i termini di consegna, dovranno essere opportunamente valutate e concordate bilateralmente.

4.2 Il Fornitore è tenuto ad informare immediatamente HSL relativamente ad eventuali modifiche ai Deliverables che, nell'opinione del Fornitore, potrebbero rivelarsi utili o necessarie per migliorare alcune caratteristiche dei Deliverables stessi o del loro processo produttivo. Il Fornitore non potrà in alcun modo modificare i Deliverables (incluse modifiche alle specifiche, al design e/o ai materiali) o il loro processo produttivo o ancora il sito produttivo, senza il preventivo consenso scritto di HSL. In caso di inadempimento alla presente obbligazione da parte del Fornitore, ogni e qualsivoglia effetto pregiudizievole o costo connesso con eventuali campagne di aggiornamento e/o richiamo necessitate da dette modifiche arbitrarie potrà essere integralmente addebitato da HSL al Fornitore.

4.3 Il Fornitore si dichiara fin d'ora disponibile ad effettuare incontri di controllo periodici congiunti con HSL, anche a mezzo di videoconferenza, riguardanti i lavori in corso ed il raggiungimento degli obiettivi produttivi prefissati.

4.4 Il Fornitore si obbliga a consentire lo svolgimento di eventuali controlli ed ispezioni da parte delle autorità sui metodi di produzione, comprese le metodologie di controllo del processo e la verifica dei Prodotti e della relativa documentazione. Il Fornitore si obbliga inoltre a garantire che detti controlli possano essere effettuati presso le sedi produttive riconducibili ad eventuali subappaltatori autorizzati.

4.5 HSL ha il diritto di effettuare ispezioni, verifiche e controlli dei processi produttivi, dei mezzi di produzione, delle lavorazioni e/o dei metodi di controllo e collaudo utilizzati dal Fornitore. HSL potrà effettuare dette ispezioni direttamente o per mezzo di terze parti a ciò delegate.

#### **5. PREZZI, PAGAMENTI E VALUTA**

5.1. I prezzi indicati negli Ordini sono fissi e comprensivi di qualsiasi tipo di imposta e/o onere. Se non diversamente specificato negli Ordini o richiesto dalla legge, il prezzo include tutti i costi di imballaggio, i costi di trasporto fino al luogo di consegna, l'assicurazione, i dazi doganali, le tasse e le imposte applicabili, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutte le tasse sulla vendita, sull'utilizzo o le accise. Se non concordate per iscritto tra le Parti, sono escluse eventuali variazioni di prezzo dovute a variazioni di costo o ad altre variazioni (incluso l'aumento degli oneri aggiuntivi), fermo restando che il consenso di HSL non potrà essere irragionevolmente negato.

5.2. Se il prezzo dei prodotti non risulta determinato al momento dell'Ordine, il Fornitore è tenuto ad inserirlo nell'accettazione dell'Ordine che dovrà essere restituita ad HSL. In questo caso il

contratto si riterrà validamente concluso solo a seguito di accettazione scritta del prezzo da parte di HSL.

5.3. Salvo che sia stato diversamente convenuto per iscritto tra le Parti, tutti gli oneri accessori (doganali, di imballaggio, di trasporto assicurativi) devono essere indicati separatamente nell'offerta del Fornitore e sono in ogni caso a carico del Fornitore (fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto, ove applicabile al caso specifico).

5.4. HSL ha il diritto di verificare in qualsiasi momento la congruenza dei prezzi applicati dal Fornitore con il prezzo medio di mercato per i servizi/forniture offertigli da quest'ultimo. In caso di discrepanza, il Fornitore dovrà applicare ad HSL un prezzo in linea con il miglior prezzo sul mercato per Deliverables simili.

5.5. Il Fornitore dovrà emettere regolare fattura per ciascuna consegna, secondo le previsioni di cui alle Condizioni Particolari e/o ad eventuali ulteriori accordi scritti con HSL in merito. Salvo che sia stato diversamente convenuto per iscritto tra le Parti (o che sia altrimenti richiesto da norme di legge inderogabili), il Fornitore potrà emettere a carico di HSL non più di due fatture al mese, indipendentemente dal numero di consegne effettuate.

5.6. Senza pregiudizio alcuno per tutte le ulteriori previsioni di cui alle Condizioni d'Acquisto e/o di cui alle Condizioni Particolari, e sempre salva l'esistenza di diversi espressi accordi scritti tra le Parti, i pagamenti verranno effettuati da HSL tramite bonifico bancario, rispettando le Condizioni Particolari di ciascun Contratto di Fornitura, alla scadenza concordata di cui alle fatture inviate dal Fornitore nel rispetto della precedente clausola. Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, la consegna di una partita di prodotti sia stata ritardata o sia parziale - e salvo il caso in cui il Contratto di Fornitura venga risolto ai sensi delle Condizioni d'Acquisto o di legge applicabili - i relativi termini di pagamento inizieranno a decorrere dalla data di integrale perfezionamento della consegna.

5.7. Senza pregiudizio alcuno per tutte le ulteriori previsioni di cui alle Condizioni d'Acquisto e/o a diversi specifici accordi scritti tra le Parti, eventuali somme dovute da HSL al Fornitore saranno esigibili esclusivamente a condizione che la corretta consegna dei relativi Deliverables abbia avuto luogo.

5.8. HSL potrà in ogni caso sospendere i pagamenti ove il Fornitore risulti inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni ovvero nel caso in cui le circostanze indichino che il Fornitore non sarà in grado di adempiere alle prossime obbligazioni sullo stesso gravanti. Durante l'eventuale sospensione dei pagamenti da parte di HSL il Fornitore non potrà sospendere l'esecuzione dei Contratti di Fornitura.

5.9. Il pagamento dei Deliverables da parte di HSL non comporta l'accettazione di Deliverables/servizi non conformi né comprime in alcun modo il diritto o facoltà per HSL di ottenere: a) l'esatto adempimento dei contratti o la loro risoluzione (con riguardo ai singoli Ordini o a tutte le relazioni di fornitura); b) la restituzione delle somme pagate e/o il risarcimento per qualsivoglia pregiudizio subito.

5.10. Salvo che sia stato diversamente convenuto per iscritto tra le Parti, se HSL pagherà quanto dovuto al Fornitore entro 14 giorni dal ricevimento di una idonea fattura, HSL beneficerà di uno sconto del 2%. Detti termini decorrono dal giorno in cui HSL riceve la fattura.

5.11. Salvo che sia stato diversamente convenuto per iscritto tra le Parti, tutti i pagamenti correlati ad eventuali futuri Ordini di HSL saranno regolati in euro.

## 6. CONSEGNE

6.1 I termini e le modalità di consegna stabiliti nei Contratti di Fornitura sono vincolanti.

6.2 Il Fornitore è tenuto ad avvisare tempestivamente HSL di ogni eventuale prevedibile ritardo nelle consegne così come di qualsiasi ulteriore problema connesso con l'adempimento delle proprie obbligazioni, comunicando al contempo le ragioni e la durata del ritardo/problema. La concreta accettazione di eventuali consegne in ritardo da parte di HSL non comporta alcuna rinuncia da parte della stessa con riguardo ai propri diritti derivanti dalla ritardata consegna.

6.3 In caso di ritardi non dovuti a cause di forza maggiore (come di seguito definite), HSL potrà, a sua discrezionale volontà, scegliere una delle seguenti opzioni:

a) accettare la ritardata esecuzione del Contratto di Fornitura, deducendo automaticamente una penale pari al 2% del prezzo pattuito per la prestazione ritardata per ciascuna settimana (o

porzione di settimana) di ritardo, fatto sempre salvo: i) il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; ii) quanto previsto alla successiva lett. d);

b) procurarsi presso terzi, in tutto o in parte, i Deliverables, a rischio e spese del Fornitore, comunicando al Fornitore tale scelta ed inoltrandogli la relativa fattura, fatto sempre salvo: i) il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; ii) quanto previsto alla successiva lett. d);

c) ritenere risolto il Contratto di Fornitura, comunicando al Fornitore tale scelta e restando libera da ogni obbligo connesso al relativo Contratto di Fornitura, con gli effetti e le conseguenze dell'art. 23.1, e sempre fatto salvo: i) il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; ii) quanto previsto alla successiva lett. d);

d) in caso di arresto o sospensione alla produzione dei prodotti del Cliente di HSL dovuta alla ritardata o mancata esecuzione del Contratto di Fornitura da parte del Fornitore, HSL avrà in ogni caso diritto al risarcimento di ogni e qualsivoglia connesso danno o effetto pregiudizievole diretto o indiretto.

6.4 I documenti di consegna, l'identificazione delle spedizioni, l'imballaggio, l'etichettatura; così come il ritiro, la spedizione, il trasporto, la consegna e la restituzione dei Deliverables, saranno gestiti dal Fornitore sulla base delle indicazioni scritte di HSL.

6.5 Salvo che diversi termini di consegna siano stati pattuiti per iscritto tra le Parti, la consegna andrà eseguita DAP Incoterms 2010 presso HSL o presso la diversa destinazione indicata da HSL. Il passaggio del rischio avverrà solo al momento della consegna al destinatario. Nel caso di DDP ovvero nel caso in cui HSL abbia convenuto per iscritto di farsi carico dei costi di trasporto, HSL avrà il diritto di modificare le modalità di trasporto da DDP ad FCA Incoterms 2010. Nel caso in cui HSL opti per la modalità FCA, i costi di trasporto saranno dedotti dal prezzo concordato con il Fornitore. In tutti i casi in cui HSL debba sostenere direttamente i costi di trasporto, il Fornitore è tenuto a selezionare le modalità di trasporto ed imballaggio più idonee, vantaggiose e di uso comune, salvo che HSL indichi direttamente le modalità che preferisce. In ogni caso il Fornitore sopporta tutti i rischi fino alla consegna dei Deliverables al destinatario.

6.6 La data di consegna del prodotto e dei documenti di consegna presso HSL o presso la destinazione rilevante sarà considerata tempestiva se coincidente con la data di consegna prevista, tanto nel caso di consegna pattuita DAP quanto FCA. In tale ultimo caso il Fornitore dovrà curarsi di spedire i Deliverables tenendo conto dei tempi normalmente necessari per la spedizione e il trasporto.

6.7 In caso di così detti "call orders", HSL dovrà indicare le quantità del singolo ordine e le relative date di consegna parziale. Qualsiasi comunicazione di HSL al Fornitore concernente le quantità stimate di consegna non vincola tuttavia HSL ad accettare le relative spedizioni.

6.8 Nel caso in cui eventuali spedizioni del Fornitore dovessero giungere a destinazione prima della data pattuita, i prodotti potranno alternativamente: a) essere respinti e resi al Fornitore, a spese e rischio di quest'ultimo; b) essere accettati e immagazzinati a totale onere del Fornitore. Resta inteso che anche nel caso di mancato respingimento dei prodotti i termini di pagamento di cui alla relativa fattura diverranno efficaci a partire dalla data di consegna formalmente pattuita.

6.9 Senza pregiudizio per quanto previsto agli artt. 6.2 e 6.3, nel caso in cui il Fornitore dovesse consegnare più o meno Deliverables di quanto ordinato, la spedizione potrà alternativamente: a) essere accettata ed immagazzinata con il concomitante diritto per HSL di modificare di conseguenza i piani di consegna; b) essere respinta per la quota eccedente, che verrà rispedita al Fornitore, a spese e rischio di quest'ultimo; c) essere accettata senza pregiudizio alcuno per ogni eventuale rimedio a disposizione di HSL ai sensi delle Condizioni d'Acquisto e/o della legge applicabile.

6.10 Il Fornitore è integralmente responsabile per l'esatto e tempestivo adempimento delle obbligazioni di consegna contenute nelle Condizioni d'Acquisto e/o nei singoli Ordini e/o espressamente pattuite per iscritto tra le Parti. In ogni caso il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevata HSL con riguardo ad ogni e qualsivoglia responsabilità e/o effetto pregiudizievole (anche indiretto) risultante dal ritardo o dall'inadempimento del Fornitore anche solo ad uno dei termini di consegna, ivi compresa, ad esempio, la responsabilità per

tutti i costi di invio dei Deliverables con modalità di trasporto più veloci (ad esempio via aerea), necessarie per adempiere agli accordi in essere tra HSL e i suoi Clienti. In ogni caso il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevata HSL con riguardo ad ogni e qualsivoglia pregiudizio, responsabilità, spesa, richiesta, perdita, spesa di giudizio (ivi comprese le ragionevoli spese legali), siano esse effettive o anche solo presunte, che in qualsiasi modo derivino da, si riferiscano o siano connesse, direttamente o indirettamente, con problematiche relative alle consegne.

## **7. STOCKS**

7.1 Il Fornitore è tenuto a mantenere - anche durante il periodo previsto all'art. 18 - uno stock di Deliverables idoneo a garantire la continuità delle forniture. Lo stock deve essere costituito da materiale testato ed adeguatamente rotato.

## **8. GARANZIE**

8.1 Il Fornitore si obbliga e garantisce di fornire ad HSL esclusivamente: a) Deliverables conformi all'Ordine (ivi compresa la loro corrispondenza ad eventuali modelli o prototipi approvati ed il loro perfetto rispetto di ogni specifica tecnica/requisito concordati); b) Deliverables privi di vizi/difetti/mananze di qualità promesse (d'ora in avanti cumulativamente indicati come Difetti); c) Deliverables privi di malfunzionamenti; d) Deliverables che siano idonei all'uso cui sono destinati.

8.2 Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevata HSL relativamente ad ogni e qualsivoglia pregiudizio, responsabilità o danno (anche indiretto) che HSL avesse a subire a causa della violazione della garanzia prevista nella precedente clausola da parte del Fornitore come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in relazione ad eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi per Difetti dei Deliverables, fermo restando che ogni ulteriore diritto di HSL connesso con l'inadempimento del Fornitore rimane in ogni caso impregiudicato.

8.3 Salvo sia stato espressamente diversamente concordato per iscritto tra le Parti, la garanzia del Fornitore relativa ai Deliverables di cui al presente articolo ha almeno la stessa durata della garanzia prestata da HSL al Cliente cui sono riferibili i Contratti di Fornitura, come risultante dai contratti tra HSL ed i propri Clienti in essere nel momento in cui i Contratti di Fornitura vengono conclusi, i quali potranno essere forniti per estratto al Fornitore su richiesta.

8.4 Il Fornitore si obbliga a stipulare e mantenere una adeguata copertura assicurativa a copertura dei rischi richiamati dal presente articolo.

## **9. CONTROLLI E RIMEDI**

9.1 Se - ai sensi del Quality Management Agreement - HSL non è tenuta a controllare i Deliverables, il mancato controllo o l'eventuale inefficacia del controllo pur eseguito è inidoneo a ridurre o modificare le obbligazioni del Fornitore nei confronti di HSL o i diritti di quest'ultima verso il Fornitore.

9.2 Nel caso in cui, durante il normale svolgimento delle attività, HSL controlli i Deliverables rinvenendo dei Difetti, HSL dovrà comunicare al Fornitore detta circostanza nei termini di cui al Quality Management Agreement. In questi limiti il Fornitore rinuncia fin d'ora a qualsivoglia obiezione connessa con la ritardata comunicazione dei Difetti. Ad ogni modo, nel caso in cui HSL ed il Fornitore abbiano concordato consegne JIT ("Just in Time") o JIS ("Just in Sequence") l'eventuale obbligo di HSL di esaminare i prodotti consegnati e di denunciare al Fornitore i Difetti dei prodotti consegnati sarà limitato all'esame dei prodotti consegnati nei quantitativi di cui alla rispettiva bolla di consegna nonché ai soli danni riscontrabili tramite ispezione visiva durante la consegna dei medesimi.

9.3 Senza alcun pregiudizio per tutte le ulteriori tutele a disposizione di HSL, quest'ultima ha il diritto di selezionare la tipologia di rimedio dei Difetti. Il Fornitore potrà rifiutarsi di dare corso al rimedio prescelto nel solo caso in cui questa prestazione ulteriore risulti irragionevole, fermo restando che il Fornitore dovrà in ogni caso garantire il pronto, efficace e definitivo rimedio dei Difetti.

9.4 Nel caso in cui il Fornitore non rimedi immediatamente il difetto dopo esserne stato richiesto da HSL, quest'ultima ha il diritto, in caso di urgenza, di dare direttamente corso all'intervento di rimedio o di affidarlo ad una terza parte, soprattutto al fine di scongiurare un danno maggiore o in caso di imminente pericolo. Ogni e qualsivoglia onere direttamente o indirettamente connesso con il rimedio dei Difetti sarà

in ogni caso ad esclusivo carico del Fornitore. In particolare, quest'ultimo dovrà farsi carico di tutti gli ulteriori oneri derivanti o connessi con i Difetti, in particolare dei costi di trasporto, di assemblaggio, disassemblaggio, dei costi amministrativi e delle spese di gestione della questione (sostenuti da HSL, dal Cliente di HSL o dal rivenditore del Cliente) così come di ogni ulteriore onere connesso con il rimedio dei medesimi. Oltre a quanto precede, sono interamente a carico del Fornitore tutti gli oneri connessi con la partecipazione di HSL a "Programmi di rimedio dei difetti" così come a "Contained Shipping Level" ed "Executive Champion Programs" o a programmi simili di propri Clienti, in particolare produttori d'auto. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti di legge o contrattuali derivanti o connessi con la fornitura di prodotti difettosi. Il Fornitore si obbliga a stipulare e mantenere una adeguata copertura assicurativa a copertura dei rischi richiamati dal presente articolo.

9.5 In caso di Deliverables che si rivelino difettosi/pericolosi o in caso di Deliverables che causino danni a cose o persone (anche ai sensi del D.P.R. 224/88, del D.Lgs. 172/04 e/o dell'art. 2043 c.c.) HSL potrà rivalersi sul Fornitore per la quota di responsabilità di quest'ultimo nella produzione/messa in circolazione del Deliverable difettoso.

9.6 Per i Deliverables non utilizzabili durante l'ispezione dei Deliverables difettosi o durante le iniziative intraprese per il rimedio dei Difetti, il rispettivo periodo di garanzia risulterà prolungato della medesima durata del periodo di non utilizzabilità.

9.7 In caso di sostituzione di Deliverables o se un Deliverable riparato evidenzia un Difetto ulteriore ovvero un Difetto risultante dalla riparazione, il rispettivo periodo di garanzia ripartirà dal momento della riparazione/sostituzione.

9.8 Eventuali Deliverable non conformi restituiti da HSL al Fornitore dovranno essere smaltiti da quest'ultimo nel rispetto delle normative applicabili vigenti. Ove concordato per iscritto, HSL potrà provvedere direttamente allo smaltimento dei Deliverable non conformi, a spese del Fornitore.

9.9 Per quanto non espressamente derogato dalle Condizioni d'Acquisto, dai Contratti di Fornitura o dal Quality Management Agreement, relativamente ai Difetti troverà applicazione la rilevante legge italiana.

9.10 Il Fornitore si obbliga a stipulare e mantenere una adeguata copertura assicurativa a copertura dei rischi richiamati dal presente articolo.

## **10. RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO, INDENNIZZI, ASSICURAZIONE**

10.1 Nel caso in cui HSL dovesse essere soggetta a richieste risarcitorie connesse con responsabilità da prodotto originate da condotte del Fornitore e/o causate da Difetti dei Deliverables forniti dal Fornitore, quest'ultimo è tenuto a tenere indenne e manlevata HSL relativamente a qualsiasi pretesa avanzata da terze parti, ivi compresi tutti gli eventuali costi di richiamo e di giudizio. Ove sia configurabile una responsabilità oggettiva, quanto precede trova applicazione solo nel caso in cui effettivamente sussista una responsabilità del Fornitore. Il Fornitore è tenuto a stipulare e mantenere - dandone prova, ove richiesto - idonee polizze assicurative a copertura dei rischi da prodotto per danni a cose o persone e da richiamo dei prodotti, aventi massimale adeguato. Per tutto quanto qui non disciplinato o derogato trovano applicazione le leggi italiane in materia. HSL è tenuta ad informare il Fornitore - ove possibile e nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile - dell'entità di eventuali richiami, consentendo al Fornitore di prendere posizione in merito.

10.2 Il Fornitore è tenuto a stipulare e mantenere, fornendone in qualsiasi momento copia ad HSL su richiesta: (a) una polizza a copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi per danni a cose o persone durante l'esecuzione dei Contratti di Fornitura avente massimale non inferiore ad € 2.000.000,00; (b) una polizza che copra la responsabilità del Fornitore per danni a cose o persone in qualità di datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori nonché nei confronti di dipendenti e collaboratori di eventuali subappaltatori autorizzati, avente massimale non inferiore ad € 500.000,00 per ciascun sinistro ed € 1.000.000,00 per ciascun eventuale soggetto danneggiato (che comprenda un'estensione ai danni biologici ed una polizza sanitaria per i dipendenti); (c) ove applicabile, una Worker's Compensation Insurance come richiesto dalla legge, inclusa la copertura di responsabilità civile del datore di lavoro "B" (o copertura stop gap) per

un importo non inferiore ad € 1.000.000,00. In caso di prestazioni da eseguire presso la sede di HSL o che prevedano l'uso di beni di proprietà di HSL o dei Clienti di HSL, il Fornitore è poi tenuto a stipulare e mantenere, fornendone in qualsiasi momento copia ad HSL, su richiesta: (a) una polizza che copra i danni a cose o persone nello svolgimento dell'attività professionale avente massimale di non inferiore ad € 5.000.000,00 a sinistro; (b) un polizza RC auto avente massimale non inferiore ad € 1.000.000,00; e (c) una polizza c.d. "ombrello" avente massimale non inferiore ad € 5.000.000,00. Eventuali carenze nelle singole coperture di cui sopra potranno essere compensate dalla sussistenza della polizza c.d. "ombrello", purché vi sia evidenza che detta polizza copra i rischi sottesi alla singola polizza mancante.

10.3 Tutte le polizze previste in questo articolo devono essere sottoscritte dal Fornitore presso primarie compagnie assicurative. Su richiesta di HSL, ovvero prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione o della consegna di qualsiasi bene, il Fornitore dovrà fornire ad HSL copia delle polizze assicurative attestanti l'esistenza delle coperture assicurative di cui alla precedente clausola. Le polizze in parola dovranno indicare HSL quale ulteriore soggetto assicurato. In caso di cancellazione o modifica anche di una soltanto delle polizze di cui alla clausola precedente, il Fornitore dovrà informare HSL per iscritto con un preavviso di almeno trenta (30) giorni. Salvo ove non consentito dalla legge applicabile, ciascuna polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore al diritto di surroga. Il Fornitore si impegna a richiedere a tutti i propri eventuali subappaltatori autorizzati il rispetto delle previsioni assicurative di cui al presente articolo.

#### **11. ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

11.1 Eventuali terzi incaricati dal Fornitore dell'esecuzione di una o più obbligazioni di cui ai Contratti di Fornitura, che dovessero svolgere le proprie prestazioni presso i locali di HSL o presso i locali di terzi indicati da HSL, dovranno rispettare i rispettivi regolamenti di lavoro, di HSL o dei terzi indicati da HSL.

#### **12. RISERVA DI PROPRIETÀ, MATERIALE DI HSL, TITOLARITÀ**

12.1 HSL è disponibile ad accettare riserve di proprietà "semplici" se tale riserva sia richiesta dal Fornitore e da quest'ultimo validamente e regolarmente formalizzata a propria cura e spese. Resta tuttavia inteso fin d'ora che HSL disporrà sempre del diritto di vendere i Deliverables nel corso delle proprie normali attività commerciali e che non sono ammesse riserve di proprietà "estese" o comunque di natura diversa da quanto precede.

12.2 Il Fornitore è tenuto ad informare immediatamente HSL dell'eventuale esistenza di diritti di terzi sui Deliverables.

12.3 Qualsiasi materiale, elemento, contenitore e/o imballaggio personalizzato che dovesse essere messo a disposizione del Fornitore da parte di HSL, rimarrà di esclusiva proprietà di HSL. Dal momento della consegna il Fornitore assume ogni responsabilità in caso di furto, danneggiamento o perimento di detti beni. I materiali in parola dovranno essere utilizzati dal Fornitore secondo i termini d'uso concordati tra le Parti e dovranno essere opportunamente contrassegnati come "Proprietà di HSL S.r.l.". Ogni lavorazione che coinvolga detti materiali sarà svolta per conto di HSL, che diverrà proprietaria dei prodotti nei quali verranno integrati detti materiali in proporzione del valore del proprio materiale rispetto al valore d'insieme del prodotto finale. I materiali forniti da HSL dovranno essere conservati in maniera opportuna e non potranno essere trasferiti senza autorizzazione scritta di HSL.

12.4 Il Fornitore si obbliga ad immagazzinare adeguatamente i beni di cui alla clausola precedente nonché a stipulare idonea polizza con primaria compagnia assicurativa a copertura dei rischi di furto, incendio e responsabilità civile verso terzi relativamente a detti beni, obbligandosi altresì a fornirne in ogni momento copia della polizza ad HSL a richiesta. Il Fornitore assegna fin d'ora ogni indennizzo derivante dalla polizza in parola ad HSL, che accetta.

#### **13. CESSIONE DEI DIRITTI CONTRATTUALI, COMPENSAZIONE, DIRITTO DI RITENZIONE**

13.1 Il Fornitore non potrà in nessun caso cedere a terzi, in tutto o in parte, i propri diritti contrattuali verso HSL (inclusi i propri crediti) ovvero consentire a terzi di riscuotere crediti relativi ai contratti con HSL senza il preventivo consenso scritto di quest'ultima. Qualora il Fornitore ceda i propri crediti nei confronti di HSL senza il preventivo benestare

di HSL, quest'ultima avrà in ogni caso il diritto di eseguire il pagamento solo al Fornitore, senza alcuna responsabilità nei confronti dell'eventuale cessionario per ogni eventuale effetto pregiudizievole. Il Fornitore si obbliga fin d'ora a tenere indenne e manlevata HSL relativamente ad ogni eventuale pregiudizio connesso con quanto precede.

13.2 Il Fornitore potrà esercitare eventuali diritti di compensazione e ritenzione solo nel caso in cui detti diritti siano incontestati da HSL o confermati da una sentenza esecutiva. Eventuali diritti di ritenzione saranno inoltre esercitabili limitatamente al medesimo Contratto di Fornitura.

#### **14. ATTREZZATURE E PACKAGING**

14.1 Qualora HSL conceda al Fornitore attrezzature e/o strumenti di qualsiasi genere (di seguito anche solo Attrezzature), le Parti stipuleranno uno specifico accordo di comodato, da intendersi qui integralmente richiamato.

14.2 Nel caso in cui venga affidata al Fornitore la costruzione di Attrezzature con un contratto di appalto, dette Attrezzature diverranno di proprietà esclusiva di HSL non appena vengano ad esistenza. In ogni caso - sia in caso di appalto sia in caso di vendita - il Fornitore rinuncia fin d'ora a sollevare qualsiasi eccezione relativamente all'immissione di HSL nel possesso degli Strumenti a fronte del pagamento da parte di quest'ultima del 90% del prezzo pattuito.

14.3 Nei limiti preventivamente autorizzati per iscritto da HSL, gli ordini del Fornitore per eventuali Attrezzature costruite/vendute da terzi incaricati dal Fornitore nell'ambito di un Contratto di Fornitura, dovranno essere emessi dal Fornitore in nome e per conto di HSL. In tali casi, il Fornitore dovrà emettere regolare fattura a HSL. In ogni caso - sia in caso di appalto sia in caso di vendita - il Fornitore deve contrattare con l'eventuale subappaltatore autorizzato la rinuncia a qualsiasi eccezione relativamente all'immissione di HSL nel possesso delle Attrezzature a fronte del pagamento da parte di quest'ultima del 90% del prezzo pattuito. Resta inteso che HSL potrà in ogni caso decidere unilateralmente di procedere al pagamento diretto del subappaltatore autorizzato, dandone comunicazione scritta al Fornitore.

14.4 Nel caso in cui le Attrezzature debbano rimanere presso il Fornitore e non vi sia stata fattuale immissione di HSL nel possesso delle medesime, l'immissione giuridica di HSL nel possesso delle stesse consegue e coincide con il trasferimento della loro proprietà ed il Fornitore ne mantiene la mera detenzione in nome di HSL, avendone l'obbligo di custodia a titolo fiduciario. Le Attrezzature dovranno essere utilizzate esclusivamente per la produzione dei Deliverables ordinati e da consegnare ad HSL. Il Fornitore è obbligato a contrassegnare tutte le Attrezzature in modo tale che la titolarità di HSL o di terzi specificati da HSL sia adeguatamente visibile.

14.5 Il Fornitore è obbligato ad assicurare contro i danni, a proprie spese e con primarie compagnie, tutte le Attrezzature di proprietà di HSL o di terzi con valore al nuovo. Il Fornitore cede sin d'ora ad HSL, che accetta, tutti i diritti risarcitori derivanti da tali assicurazioni. Il Fornitore si impegna a richiedere a tutti i propri eventuali subappaltatori autorizzati il rispetto delle previsioni assicurative di cui al presente articolo.

14.6 Il Fornitore è obbligato a proprie spese ad ispezionare e mantenere a regola d'arte tutte le Attrezzature nonché a provvedere tempestivamente a tutte le eventuali riparazioni che si rendessero necessarie, ivi compreso l'approvvigionamento di parti di ricambio. Ogni rischio contro danni accidentali alle Attrezzature è a carico del Fornitore. Il Fornitore informerà immediatamente HSL di qualsiasi molestia riguardante le Attrezzature.

14.7 In nessun caso il Fornitore potrà esercitare il diritto di ritenzione o comunque qualsiasi altro diritto che comporti il trattenimento delle Attrezzature.

14.8 Il Fornitore cede ad HSL tutti i diritti e tutte le eventuali pretese verso terzi relativamente alle Attrezzature.

14.9 Il fornitore non potrà trasferire presso altro luogo le Attrezzature senza previo consenso scritto di HSL.

14.10 Le clausole dalla 14.5 alla 14.10 trovano applicazione anche durante il periodo di fornitura di parti di ricambio di cui all'art. 18.

#### **15. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE, KNOW HOW**

15.1 Ogni know-how, brevetto, specifica tecnica, materiale di input, modello o disegno, disegno industriale ecc. comunicato da HSL al

Fornitore - siano essi protetti o meno come disegni e/o marchi registrati - sono di proprietà esclusiva di HSL e non possono essere copiati o utilizzati dal Fornitore salvo che per l'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti di HSL. È espressamente esclusa la possibilità per il Fornitore di utilizzare tale materiale per attività di ricerca e sviluppo interne.

15.2 Il Fornitore è tenuto ad informare per iscritto HSL circa l'eventuale utilizzo in ogni tempo, nei e/o per i Deliverables, di eventuali diritti di proprietà industriale - pubblicati o meno - di sua proprietà o concessigli in licenza, indicando gli estremi di riferimento dei titoli di privativa esistenti.

15.3 Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevata HSL relativamente a qualsivoglia responsabilità, pregiudizio o richiesta di risarcimento danni (anche indiretti) derivante dalla violazione di diritti di proprietà industriale di terzi correlata o connessa con la consegna dei Deliverables e/o con l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali del Fornitore, essendo tenuto a rimborsare ad HSL tutti i costi (incluse le spese legali) e le spese che quest'ultima potrebbe dover sostenere in relazione a tali violazioni. Resta inoltre inteso che il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevata HSL relativamente a qualsivoglia responsabilità e/o pregiudizio derivante da richieste, contenziosi o procedimenti fondati sull'asserzione che l'uso o la vendita dei Deliverables violi o leda titoli di privativa industriale di terzi. Questa clausola non si applica se il Fornitore ha realizzato i Deliverables in totale conformità a disegni, modelli o simili descrizioni ovvero sulla scorta di informazioni fornite da HSL e se il Fornitore non sapeva o non poteva sapere che in tal modo i diritti di proprietà industriale di terzi sarebbero stati violati.

15.4 Il Fornitore cede sin d'ora ad HSL, che accetta, la titolarità esclusiva di tutti i risultati di qualsiasi attività di sviluppo svolta direttamente o indirettamente nell'ambito di un Contratto di Fornitura - ivi compresi i diritti di proprietà industriale - unitamente al diritto d'uso (licenza) gratuito, esclusivo, temporalmente e geograficamente illimitato, irrevocabile, cedibile e sub licenziabile, sui risultati delle attività di sviluppo, diritto che copre altresì qualsiasi utilizzo, duplicazione, modifica di diritti di proprietà industriale di qualsiasi tipo su detti risultati (inclusa la possibilità di agire per la registrazione e l'esercizio di diritti di privativa industriale). I prezzi esposti nei singoli Contratti di Fornitura comprendono la compensazione per tutti i diritti ed interessi di cui alla presente clausola.

15.5 Il Fornitore concede sin d'ora a HSL il diritto d'uso (licenza) gratuito, non esclusivo, cedibile, sub-licenziabile, temporalmente e geograficamente illimitato e irrevocabile, riguardante il know-how e/o i diritti di proprietà industriale del Fornitore che esistevano prima all'eventuale rapporto contrattuale con HSL, nella misura in cui detto uso sia necessario per consentire ad HSL di utilizzare i risultati del lavoro di sviluppo come descritto nella clausola precedente. I prezzi esposti nei singoli Contratti di Fornitura comprendono la compensazione per tutti i diritti ed interessi di cui alla presente clausola.

15.6 Gli eventuali miglioramenti dei Deliverable proposti/effettuati dal Fornitore ai sensi delle Condizioni d'Acquisto vengono acquisiti da HSL all'origine, in quanto intesi quale naturale sviluppo e completamento dell'incarico affidato del Fornitore.

15.7 Eventuali remunerazioni cui i dipendenti dovessero aver diritto per aver realizzato invenzioni nell'ambito delle loro prestazioni afferenti ai Contratti di Fornitura saranno pagate da HSL o dal Fornitore a seconda di chi sia il datore di lavoro di tali dipendenti. In caso di attività di ricerca congiunta, dimostrabile e concordata per iscritto, le Parti si accorderanno di volta in volta circa la proprietà dell'invenzione, riconoscendo a ciascuna una quota di comune proprietà della stessa. Per quanto qui non previsto torva applica la clausola 15.4 e le leggi italiane in materia.

15.8 Tutti i diritti di cui alle clausole precedenti concessi ad HSL rimarranno fruibili anche in caso di risoluzione anticipata del Contratto di Fornitura tra HSL e il Fornitore. Si precisa che tali diritti riguardano qualsiasi risultato di sviluppo (anche parziale) raggiunto fino al momento della cessazione del rapporto.

15.9 In caso di risoluzione di un Contratto di Fornitura, il Fornitore si obbliga a non far valere alcun diritto di proprietà e/o privativa industriale di cui dovesse disporre in relazione ai Deliverable oggetto

del Contratto di Fornitura fino a quando HSL non sarà in grado di sostituire i Deliverable con prodotti di altro fornitore.

15.10 Fino alla consegna dei Deliverables (comprese eventuali attività di sviluppo) il Fornitore non dovrà svolgere alcuna attività di sviluppo per conto terzi analoga o sostanzialmente corrispondente ad alcun tipo di attività di sviluppo svolta direttamente o indirettamente nell'ambito di un Contratto di Fornitura, salvo che sia stato espressamente autorizzato per iscritto da HSL.

#### **16. MERCI E MATERIALI PERICOLOSI, CONFORMITÀ**

16.1 Ove applicabile, unitamente all'offerta, il Fornitore dovrà fornire ad HSL una scheda di sicurezza dei materiali interessati debitamente compilata in conformità a tutte le normative applicabili in materia di merci e materiali pericolosi, nonché una scheda di procedura d'emergenza relativa a tutti i materiali (sostanze, loro contenuto) e oggetti (merci, parti, attrezzature tecniche, imballi non puliti) che per la natura dei materiali, le loro caratteristiche, o la loro condizione fisica possono comportare pericoli per la vita e la salute delle persone, dell'ambiente o per qualsiasi oggetto e che, pertanto, richiedono, secondo le normative vigenti in materia, un trattamento speciale in materia di imballaggio, trasporto, stoccaggio, accesso e gestione dei rifiuti. In caso di eventuali modifiche ai materiali o alle disposizioni di legge applicabili, il Fornitore dovrà fornire ad HSL una scheda tecnica aggiornata. Il Fornitore è obbligato a consegnare annualmente ad HSL - in modo proattivo e non solo su richiesta - una valida "dichiarazione a lungo termine del fornitore" contenente il numero del prodotto e il numero di codice (indice delle merci, statistica del commercio estero).

16.2 Se il Fornitore ha apportato modifiche ai prodotti che consegna ad HSL, il Fornitore dovrà informare HSL di tali modifiche, indipendentemente dalla sussistenza o meno di qualsiasi ulteriore obbligo informativo.

16.3 Ove applicabile, il Fornitore deve fornire a HSL tutte le informazioni rilevanti per la valutazione degli effetti sulla sicurezza e sulla salute dei consumatori finali. In particolare, devono essere fornite le seguenti informazioni:

- le caratteristiche dei Deliverables, ivi compresi il loro contenuto, l'imballaggio, le istruzioni di montaggio, l'installazione, la manutenzione e le condizioni d'uso;
- gli effetti dell'interazione con altri prodotti, se si prevede che il Deliverable venga utilizzato insieme ad altri prodotti;
- le informazioni relative alla presentazione dei Deliverables, alla commercializzazione, gli avvisi, le istruzioni per l'uso e le informazioni sul loro riciclaggio, nonché le ulteriori informazioni relative ai Deliverables;
- la segnalazione circa l'eventuale esistenza di qualsiasi tipo di gruppo di utenti finali che potrebbe essere esposto a un rischio maggiore in caso di utilizzo dei Deliverables.

Il Fornitore dovrà fornire le informazioni necessarie per le registrazioni in conformità a tutte le leggi applicabili, in particolare (ove applicabile), in conformità al Regolamento CE 1907/2006 in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche ("REACH") ovvero, se la registrazione è già stata effettuata, il Fornitore dovrà fornire ad HSL tutte le rispettive conferme di registrazione. Quanto precede vale anche per le informazioni e/o conferme di registrazione relative al Regolamento CE n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele per il ravvicinamento di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose ("Regolamento (CE) n. 1272/2008"). Il Fornitore dovrà infine adempiere ai propri doveri e obblighi ai sensi del REACH e/o del Regolamento (CE) N. 1272/2008.

16.4 Per quanto riguarda la consegna dei Deliverables e/o l'adempimento di altri obblighi, il Fornitore deve applicare le regole ed adottare una condotta conforme allo stato dell'arte, a tutti i requisiti di sicurezza applicabili, alle disposizioni generalmente applicabili nell'industria automobilistica (ad es. le norme dell'industria automobilistica "VDA"), nonché tutte le disposizioni rilevanti previste dalle leggi applicabili (ad es. direttiva sui veicoli fuori uso; regolamento sui beni di consumo; regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono; dati sulla sicurezza IMDS, ecc.). Il Fornitore è poi tenuto ad attenersi ai dati tecnici ed alle specifiche concordate. Nel caso in cui i

Deliverables siano parti elettroniche, i medesimi dovranno essere certificati per il settore automobilistico in conformità alla "AEC-Q".

16.5 I Deliverables devono essere conformi a tutte le normative vigenti nei paesi di commercializzazione del prodotto/veicoli dei Clienti di HSL a cui sono destinati. In particolare il Fornitore, per quanto di sua competenza, garantisce la conformità dei Deliverables alle normative europee e statunitensi, nonché ad ogni altra normativa indicata per iscritto da HSL nel Contratto di Fornitura.

16.6 Il Fornitore garantisce che qualsiasi eventuale subappaltatore autorizzato e tutti gli altri fornitori della sua catena di fornitura, incluso il produttore originale, siano vincolati in conformità con questo articolo.

#### **17. QUALITY MANAGEMENT E DOCUMENTAZIONE**

17.1 Il Fornitore si obbliga a rispettare pedissequamente il Quality Management Agreement che sarà concordato tra le Parti per ciascun Ordine.

17.2 Il Fornitore deve implementare e dimostrare di utilizzare un sistema di gestione della qualità orientato al processo (standard minimo di partenza: ISO 9001 nella sua ultima versione. La certificazione IATF 16949 deve essere programmata ed ottenuta). HSL si riserva il diritto di verificare l'efficienza del sistema di gestione della qualità del Fornitore in qualsiasi momento presso la sede di quest'ultimo. Il Fornitore si impegna a rispettare il livello PPAP di cui al Quality Management Agreement adottato. Nel caso in cui il produttore automobilistico richieda standard diversi o aggiuntivi, l'introduzione sarà concordata di comune accordo tra il Fornitore e HSL. Si evidenzia come frequenti non conformità, oltre ad assumere rilievo sotto il profilo dell'inadempimento contrattuale, ledano in ogni caso il rapporto fiduciario tra HSL e il Fornitore.

17.3 Il Fornitore deve adoperarsi con impegno per imporre ai propri fornitori gli obblighi di cui alla precedente clausola, verificandone il rispetto da parte di tutta la propria catena di fornitura.

17.4 Disegni, dati CAD, descrizioni ecc., allegati o citati nell'Ordine, saranno vincolanti per il Fornitore. Il Fornitore è obbligato ad esaminarli per qualsiasi tipo di discrepanza. Nel caso in cui il Fornitore rilevi discrepanze effettive o potenziali, lo stesso informerà immediatamente HSL per iscritto. Se il Fornitore non informa immediatamente HSL, il Fornitore non può in una fase successiva rivendicare l'esistenza di tali discrepanze. Il Fornitore assume l'intera responsabilità in relazione a disegni, progetti e calcoli dallo stesso effettuati, anche nel caso in cui HSL li abbia approvati.

17.5 Al momento della consegna delle Attrezzature ad HSL, il Fornitore dovrà presentare la documentazione relativa all'interazione, assistenza, manutenzione e riparazione delle stesse. Il Fornitore è responsabile dell'etichettatura CE.

17.6 Per quanto riguarda le parti speciali di veicoli che sono contrassegnate nei documenti tecnici come tali o che sono definite parti speciali di veicoli da un accordo speciale, il Fornitore è obbligato a documentare con appositi registri quando, in che modo ed a cura di chi dette parti speciali sono state testate nonché i risultati dei test di qualità richiesti. Le registrazioni e la documentazione dei risultati in parola devono essere adeguatamente archiviate e conservate per 15 (quindici) anni a cura del Fornitore e rese disponibili su richiesta di HSL. Il Fornitore deve inoltre rispettare lo script VDA "Parti speciali per veicoli produttori automobilistici e relativi fornitori, prestazioni e documentazione" nella sua versione più recente. Il Fornitore garantisce che qualsiasi eventuale subappaltatore autorizzato agisca in conformità al presente articolo.

17.7 Nel caso in cui le autorità pubbliche responsabili della sicurezza dei veicoli o delle norme e disposizioni sulle emissioni, ecc., richiedano di ispezionare i rispettivi siti di produzione e documenti di HSL, il Fornitore dovrà, su richiesta di HSL, concedere alle autorità gli stessi diritti che HSL ha nei confronti del Fornitore e prestare la più ampia assistenza.

17.8 Il Fornitore è obbligato a trasmettere tempestivamente ad HSL tutte le dichiarazioni sull'origine dei prodotti per l'espletamento delle formalità doganali. Il Fornitore sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio subito da HSL a causa della impropria o ritardata consegna della "Dichiarazione-Fornitore" richiesta, salvo il caso in cui il Fornitore non sia responsabile di tale ritardo o inadeguatezza. Il Fornitore, su richiesta di HSL, deve dimostrare i dati forniti in merito all'origine dei prodotti mediante l'apposita scheda informativa adottata dalle competenti autorità doganali.

#### **18. RICAMBI E DISPONIBILITÀ A LUNGO TERMINE**

18.1 Il Fornitore si obbliga a fornire ad HSL Deliverables destinati ad essere utilizzati tanto nella produzione quanto nell'ambito dell'assistenza e della ricambistica aftermarket. Se i Deliverables si sostanziano in sistemi o moduli, il Fornitore si impegna a fornire ad HSL, secondo quanto di volta in volta ordinato da quest'ultima, sia l'intero sistema o modulo che i singoli componenti o le parti che lo compongono. I prezzi per i componenti o le parti non devono, nel complesso, superare il prezzo del sistema o del modulo, dedotti i costi di assemblaggio. Durante il periodo in cui HSL è tenuta a fornire ai propri Clienti assistenza o parti di ricambio, il Fornitore si impegna a fornire ad HSL i Deliverables di volta in volta ordinati per soddisfare i bisogni dell'assistenza o della ricambistica. Se la fornitura per la produzione è in corso, si applicherà il prezzo più recente specificato nell'Ordine. Ove applicabile, su richiesta di HSL, il Fornitore metterà gratuitamente a disposizione di HSL la documentazione di servizio e altra documentazione ragionevolmente utile per supportare le attività di vendita delle parti di ricambio di HSL.

18.2 Il Fornitore si obbliga ad essere in grado di fornire ad HSL i Deliverables per un periodo di 15 (quindici) anni a partire dalla fine della consegna delle parti di serie. Se il prodotto non potrà più essere prodotto con un costo economicamente ragionevole, il Fornitore potrà fornire un sostituto precedentemente concordato per iscritto con HSL. Per le forniture ulteriori entro i 3 (tre) anni a partire dalla fine della consegna delle parti di serie, si applicherà l'ultimo prezzo valido per la consegna seriale più i costi aggiuntivi per l'eventuale imballaggio personalizzato. Decorsi 3 (tre) anni a partire dalla fine della consegna delle parti di serie, si applicherà il prezzo determinato sulla base dell'analisi dei costi.

#### **19. CONSEGNA ED USO DI EQUIPAGGIAMENTI DI LAVORO**

19.1 Eventuali apparecchi, campioni, modelli, disegni o altri documenti (di seguito anche solo Equipaggiamenti di Lavoro) realizzati dal Fornitore in conformità alle istruzioni fornite da HSL, diventeranno di proprietà di HSL dietro pagamento del prezzo da parte di quest'ultima. A partire dal pagamento, il Fornitore ne ha quindi la mera detenzione, sotto forma di prestito d'uso. Tali Equipaggiamenti di Lavoro, ai quali comunque si applica il vigente NDA, potranno essere utilizzati dal Fornitore esclusivamente per l'esecuzione degli Ordini effettuati da HSL e comunque, in nessun caso, potranno essere utilizzati a vantaggio del Fornitore o di terzi. L'accesso di terzi a tali Equipaggiamenti di Lavoro è vietato senza previa approvazione scritta da parte di HSL. Il Fornitore dovrà, a propria cura e spese, mantenere in perfetta efficienza gli Equipaggiamenti di Lavoro. Su richiesta di HSL, il Fornitore dovrà restituire gli Equipaggiamenti di Lavoro in qualsiasi momento, senza avere alcun diritto di compensazione o di ritenzione se non diversamente concordato per iscritto dalle Parti.

#### **20. RISERVAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI**

20.1 Fatte salve gli NDA esistenti o futuri:

- a) qualsiasi informazione tecnica (ossia qualsiasi tipo di informazione o documentazione tecnica o tecnologica nonché qualsiasi modello e/o campione) che HSL comunichi o metta a disposizione del Fornitore, resterà di proprietà esclusiva di HSL e potrà essere utilizzata esclusivamente dal Fornitore per l'esecuzione dell'Ordine;
- b) il Fornitore si obbliga a non divulgare a nessun dato o informazione riguardanti HSL, i Clienti di HSL, qualsiasi aspetto progettuale, impiantistico, produttivo, tecnologico e/o quant'altro appreso nei rapporti con HSL, assicurando la stretta osservanza di quanto sopra anche per i propri dipendenti e collaboratori. I disegni, le informazioni/specifiche tecniche, i modelli, i campioni e quant'altro fornito da HSL o elaborato dal Fornitore in collaborazione con la stessa, che connoti in qualsiasi modo il know-how per la realizzazione dei Deliverable, si intendono come informazioni riservate e quindi inaccessibili a terzi;
- c) il Fornitore è responsabile della conservazione delle informazioni riservate, sopportandone tutti i rischi (ivi inclusa condotta in malafede, la mancanza di diligenza dei dipendenti/collaboratori e/o di eventuali subfornitori autorizzati);

- d) le informazioni tecniche che il Fornitore mette a disposizione di HSL o scambia con essa, anche attraverso i rispettivi uffici tecnici, sono da intendersi parte dei Deliverable e, quindi, di esclusiva proprietà di HSL;
- e) il Fornitore, anche successivamente alla cessazione del rapporto di fornitura con HSL, si impegna: 1) a non sviluppare e/o realizzare, anche per conto terzi, Deliverable utilizzando informazioni tecniche fornite da HSL; 2) a mantenere il segreto commerciale per un periodo successivo di almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto. I prezzi esposti nel Contratto di Fornitura comprendono il pagamento delle obbligazioni qui previste;
- f) f) è tassativamente vietato l'utilizzo delle richieste di offerta, degli ordini, dell'accettazione degli ordini da parte di HSL e della relativa corrispondenza a fini promozionali;
- g) il Fornitore potrà eventualmente divulgare a terzi i propri rapporti commerciali con HSL, ovvero impegnarsi in attività promozionali relative al rapporto d'affari con HSL, solo previa approvazione scritta da parte di HSL. Il Fornitore non potrà menzionare, pubblicare o pubblicizzare in alcun modo, per proprio conto o per conto di terzi, le proprie attività con l'identità di HSL e/o Clienti di HSL (marchio e logo) senza l'espressa preventiva autorizzazione scritta di HSL;

20.2 Il Fornitore si obbliga a tenere integralmente indenne e manlevata HSL con riguardo a qualsivoglia pregiudizio o responsabilità conseguente al proprio eventuale inadempimento rispetto alle obbligazioni di cui al presente articolo.

20.3 I dati personali eventualmente scambiati in relazione all'esecuzione dei rispettivi obblighi contrattuali saranno trattati dalle Parti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei dati.

## 21. INFORMAZIONI E CYBER-SECURITY

21.1 Il Fornitore garantisce espressamente che implementerà e manterrà idonee protezioni nonché misure tecniche e organizzative appropriate per la sicurezza di tutte le informazioni e dati appartenenti ad HSL (ivi compreso, senza limitazioni, il divieto di caricare informazioni riservate di HSL a) su qualsiasi computer portatile o b) su qualsiasi supporto di memorizzazione portatile che possa essere rimosso dai locali del Fornitore a meno che tali dati non siano stati crittografati e che il caricamento sul supporto di memorizzazione portatile sia finalizzato esclusivamente allo scopo di spostare legittimamente tali dati in un archivio esterno.

21.2 Il Fornitore adotterà ogni iniziativa commercialmente ragionevole per prevenire il furto o la perdita della password o l'accesso non autorizzato o l'utilizzo di qualsiasi dato o informazione di HSL. Il Fornitore dovrà notificare tempestivamente a HSL qualsiasi furto o perdita di password o accesso o utilizzo non autorizzato di qualsiasi dato o informazione di HSL. Il Fornitore si obbliga ad implementare idonee procedure di sicurezza e protezione fisica in relazione alla custodia ed all'accesso ad informazioni riservate di HSL che siano a) almeno uguali agli standard utilizzati nel settore per situazioni analoghe, e b) che offrano un grado di sicurezza tecnica ed organizzativa ragionevolmente appropriato contro la perdita accidentale o l'illegale alterazione, la divulgazione o l'accesso non autorizzati. Il Fornitore garantisce di disporre di processi e procedure di sicurezza in atto per garantire che i propri sistemi informatici siano privi di virus o problematiche simili. I sistemi del Fornitore non devono contenere alcun virus, cavallo di Troia, worm, bomba a tempo o altri elementi simili in relazione ai quali si possa ragionevolmente prevedere l'idoneità a danneggiare, interferire in modo dannoso, intercettare o espropriare surrettiziamente qualsiasi sistema, dato o informazione di HSL.

21.3 I sistemi informatici del Fornitore non devono contenere alcun malware, backdoor o altri elementi simili, dispositivi o codici idonei ad influire negativamente sulla sicurezza o riservatezza dei sistemi, delle informazioni o dei dati di HSL. Il Fornitore adotterà tutte le misure ragionevoli per proteggere e difendere i suoi sistemi e le sue apparecchiature contro "hacker" e/o soggetti che potrebbero tentare, senza autorizzazione, di modificare o accedere ai sistemi del Fornitore o di HSL o alle informazioni ivi contenute. Il Fornitore testerà periodicamente i propri sistemi per individuare aree in cui la sicurezza potrebbe essere potenzialmente violata.

21.4 Il Fornitore accetta di essere tenuto ad informare immediatamente HSL per telefono (e subito dopo per iscritto) in merito a qualsiasi eventuale incidente attinente la sicurezza informatica che abbia un impatto sull'accesso ai dati o alle informazioni di HSL, e comunque non appena ragionevolmente possibile ed in ogni caso entro ventiquattro (24) ore dal momento in cui il Fornitore venga a conoscenza di tale incidente.

21.5 Il Fornitore dovrà a) fornire a HSL un riepilogo delle informazioni note su tale incidente di sicurezza informatica, b) porre in essere ogni iniziativa commercialmente ragionevole per tentare di rimediare agli effetti di tale incidente di sicurezza informatica, c) fornire informazioni ragionevoli sull'incidente di sicurezza informatica e risposte alle eventuali ulteriori richieste di HSL, e d) entro due (2) settimane dal completamento dell'indagine sull'incidente di sicurezza informatica, fornire un rapporto a HSL che contenga: una descrizione dell'incidente, le circostanze dell'evento e le modalità con cui il Fornitore ha mitigato il rischio per futuri eventi simili; una cronologia dell'incidente; eventuali indicazioni circa i sospetti autori; un'indicazione dettagliata su quali informazioni o dati di HSL potrebbero essere stati interessati e su qualsiasi eventuale impatto finanziario su HSL. Qualsiasi azione correttiva identificata come contribuito alla sicurezza informatica conseguente ad un incidente informatico deve essere attuata entro due (2) mesi dal completamento delle indagini su tale incidente.

21.6 Il Fornitore si obbliga a tenere integralmente indenne e manlevata HSL con riguardo a qualsivoglia pregiudizio o responsabilità, in particolare avverso danni e perdite, derivanti da qualsiasi incidente di sicurezza informatica occorso ai sistemi informatici del Fornitore. Nel caso in cui HSL subisca una perdita a causa di un incidente di sicurezza informatica del sistema del Fornitore, il Fornitore avrà diritto a ricevere il pagamento dei propri crediti solo a seguito ed in proporzione al completamento delle idonee indagini ad esso correlate, sempre salvi tutti gli eventuali ulteriori obblighi di indennizzo del Fornitore e tutti gli eventuali ulteriori diritti di HSL.

21.7 HSL ha il diritto, direttamente o tramite una terza parte di comprovata professionalità incaricata da HSL a proprie spese, di visitare i locali del Fornitore una volta all'anno al fine di esaminare e verificare le attività commerciali del Fornitore relative ai beni o servizi in termini di infrastruttura tecnica, interazione dei sistemi informativi, organizzazione, qualità, controllo di qualità e personale impegnato nella fornitura di beni e servizi per HSL. HSL effettuerà l'audit in conformità con la legge applicabile.

21.8 HSL avrà il diritto, a seconda della natura e della necessità di protezione dei dati in relazione alla produzione e consegna dei prodotti, di richiedere adeguate garanzie e prove relative alla sussistenza di un adeguato livello di sicurezza informatico relativamente alle attività del Fornitore, in linea con le richieste dell'OEM. In particolare, il Fornitore dovrà fornire opportuni certificati (es. ISO/IEC 27001 "Tecnologia dell'informazione – Tecniche di sicurezza – Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni – Requisiti") o certificazioni secondo il modello VDA TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange). HSL e il Fornitore possono concordare un periodo di tempo appropriato per l'ottenimento della certificazione iniziale di un sito ai sensi di TISAX.

## 22. CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E AUTONOMIA, COMPLIANCE

22.1 Dato il rilevante grado di *intuitus personae* (la natura personale del servizio prestato) alla base della relazione contrattuale tra HSL ed il Fornitore, quest'ultimo è tenuto a svolgere ogni attività in favore di HSL avvalendosi esclusivamente della propria autonoma organizzazione di personale e mezzi, impegnandosi altresì a tenere HSL indenne ed esente da ogni pretesa contributiva, previdenziale, assistenziale e fiscale da suoi dipendenti e collaboratori. I Contratti di Fornitura non possono essere subappaltati, in tutto o in parte, dal Fornitore senza il preventivo consenso scritto di HSL. In caso di inadempimento del predetto obbligo, HSL avrà facoltà di risolvere il Contratto di Fornitura. Qualora HSL acconsenta al subappalto, il Fornitore resta in ogni caso responsabile dell'eventuale inadempimento del Contratto di Fornitura e dovrà inserire nel proprio contratto con il subfornitore gli stessi diritti e doveri di quelli delle Condizioni di Acquisto.

22.2 Per poter legittimamente subappaltare in tutto o in parte la fornitura a terzi (considerando che HSL ha facoltà di non



accettare/consentire) il Fornitore dovrà: a) dare ad HSL una preventiva comunicazione scritta circa l'identità del terzo fornitore e l'ubicazione del sito in cui si svolgerà il lavoro; b) essere l'unico responsabile dei pagamenti al fornitore terzo (salvo diverso accordo scritto con HSL). Resta espressamente inteso che in ogni caso HSL non ha nei confronti del Fornitore alcun obbligo diverso dal pagamento del prezzo pattuito.

22.3 All'atto dell'eventuale accettazione degli Ordini di HSL, il Fornitore dovrà sottoporre all'accettazione di quest'ultima uno specifico documento che descriva il flusso logistico con cui intende organizzare il proprio processo produttivo, evidenziandone i possibili rischi (quali, ad esempio, la produzione all'estero in paesi a rischio, l'interruzione del trasporto, il difficoltoso approvvigionamento di materie prime, ecc.). Il Fornitore si impegna inoltre ad aggiornare il documento in parola ogni qualvolta intervengano modifiche nel proprio processo logistico-produttivo.

22.4 Qualora un Contratto di Fornitura sia qualificabile come "Subappalto Industriale" (ai sensi della Legge n° 192/1998) il Fornitore, se autorizzato a subappaltare secondo le Condizioni d'Acquisto, non può subappaltare le forniture in misura superiore al 50% salvo che le Parti abbiano concordato per iscritto una misura più ampia. Ove applicabile, il Fornitore dovrà altresì attenersi a tutte le leggi italiane applicabili, compresa quella sull'interposizione nei rapporti di lavoro (Legge n. 1369/60).

22.5 Il Fornitore dichiara, si impegna e garantisce, per tutta la durata del presente contratto, di: a) assumere personale in conformità alle disposizioni di legge e (se e quando applicabile) del contratto nazionale vigente; b) rispettare tutte le norme/leggi fiscali, nonché versare i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, anche secondo le disposizioni legislative vigenti in materia di responsabilità solidale tra HSL e Fornitore; c) osservare tutte le disposizioni applicabili per la tutela, la sicurezza e l'integrità fisica del personale nonché per adempiere ad ogni altro obbligo ed onere connesso al rapporto di lavoro compresi (se applicabili) quelli derivanti dalle seguenti disposizioni di legge (DL n. ° 81/2008 e DPR 30/6/1956 n° 1124: Testo unico sulle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). Ogni eventuale importo che HSL dovesse essere tenuta a corrispondere in conseguenza dell'inadempimento da parte del Fornitore a quanto previsto nel presente articolo - comprese le eventuali spese legali - dovrà essere immediatamente rimborsato dal Fornitore e/o sarà direttamente compensato con eventuali crediti di quest'ultimo.

22.6 I Fornitori italiani dovranno esibire, su richiesta scritta di HSL: a) il proprio DURC (se applicabile); b) copie delle relazioni contributive mod. DM10 relative al personale impiegato (se applicabile); c) copia dei file "Uni Emens" (se applicabile). Resta inteso che HSL potrà sospendere i pagamenti al Fornitore in caso di documentazione incompleta e/o errata o in caso di sospetto inadempimento da parte del Fornitore di tutti i suoi obblighi fiscali e previdenziali. I crediti del Fornitore verso HSL saranno esigibili solo in caso di corretto adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti del personale impiegato per l'esecuzione degli Ordini.

22.7 I crediti e/o i diritti derivanti da eventuali Contratti di Fornitura, né gli stessi Contratti di Fornitura, possono essere trasferiti/assegnati/delegati a terzi dal Fornitore, neppure parzialmente, senza l'espresso consenso scritto di HSL.

### **23. RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

23.1 HSL è libera di recedere dai Contratti di Fornitura, con effetto immediato, anche se la loro esecuzione è già iniziata, pagando al Fornitore solo per l'incontestabile lavoro già svolto e per le comprovate spese ad esso connesse sostenute fino al recesso di HSL dal Contratto di Fornitura. In questi casi il Fornitore dovrà consegnare immediatamente quanto eventualmente eseguito in esecuzione del contratto. Ogni ulteriore responsabilità di HSL per danni e/o indennizzi di qualsiasi natura è esclusa nella misura massima consentita dalla Legge.

23.2 Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni d'Acquisto, HSL ha la facoltà di risolvere le stesse e/o qualsiasi Contratto di Fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti, qualora il Fornitore non adempia anche ad uno degli obblighi di cui agli artt.: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 22. Resta inteso che l'importo

del risarcimento per eventuali danni causati dal Fornitore sarà calcolato anche tenendo conto dell'ammontare dei potenziali danni diretti/indiretti rivendicati dal/i Cliente/i di HSL. HSL ha inoltre la facoltà di risolvere qualsiasi Contratto di Fornitura alle condizioni sopra indicate mantenendo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti subiti qualora: a) il Fornitore attivi o sia coinvolto in procedure concorsuali e/o di conciliazione stragiudiziale o altre tipologie di procedimento giudiziario; b) il Fornitore stipuli o si offra di concludere qualsiasi transazione che implichi la vendita di una parte sostanziale dei suoi asset utilizzati per la produzione dei Beni o la fornitura dei Servizi che comporti un cambio di controllo del Fornitore, a meno che HSL non accetti per iscritto l'operazione.

23.3 L'eventuale comunicazione di recesso/cessazione dovrà essere inviata alla controparte tramite PEC (se prevista) o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

23.4 In caso di recesso o risoluzione di qualsiasi Contratto di Fornitura, per qualsiasi causa verificatasi, il Fornitore dovrà immediatamente restituire e/o consegnare a HSL tutti i disegni e gli Equipaggiamenti di Lavoro (e in generale tutti i Deliverable e quant'altro in suo possesso relativo al rapporto contrattuale) a semplice richiesta di HSL, rinunciando per ora al Fornitore a proporre qualsiasi eccezione.

23.5 Alla scadenza o alla risoluzione anticipata di qualsiasi Ordine di Acquisto, per qualsiasi motivo, o durante qualsiasi eventuale periodo di inadempimento del Fornitore, quest'ultimo si obbliga ad intraprendere tutte le azioni ragionevolmente necessarie per garantire che non vi sia interruzione nella fornitura dei Deliverables ad HSL. Come parte di tale obbligo, il Fornitore accetta di intraprendere qualsiasi azione che possa essere ragionevolmente richiesta da HSL per realizzare la transizione dal Fornitore a uno alternativo, ivi compreso, senza limitazione: (a) fornire uno stock di beni sufficiente, coperto dall'Ordine, per assicurare l'ordinato passaggio a qualsiasi fornitore alternativo scelto da HSL; (b) consegnare ad HSL tutti i beni di proprietà di quest'ultima o e/o dei Clienti di HSL in buone condizioni, salva la ragionevole usura; (c) cedere ad HSL uno o tutti i contratti di fornitura o ordini di acquisto di materie prime o componenti relativi all'Ordine; (d) vendere ad HSL, ad un equo valore di mercato, tutte o parte delle scorte di materiale deperibile relative all'Ordine che non siano già di proprietà di HSL in quanto già pagate, fermo restando che HSL ha un'opzione di acquisto su tutti i semilavorati e le materie prime acquistati dal Fornitore per le lavorazioni oggetto del Contratto di Fornitura (tenuto conto dei programmi di produzione e non di quelli previsionali, in quanto questi ultimi devono intendersi, ai fini della presente clausola, meramente indicativi). Il termine "fornitore alternativo" include espressamente, a titolo esemplificativo, strutture e siti produttivi riconducibili ad HSL.

### **24. FORZA MAGGIORE**

24.1 Il Fornitore non è responsabile in caso di eventuali ritardi nelle forniture effettivamente ed esclusivamente dovuti ad eventi imprevedibili e del tutto al di fuori di ogni possibilità di controllo (pandemia, calamità naturali, sommosse, scioperi improvvisi ecc., con esclusione delle cause imputabili al ritardo/inadempimento di eventuali subappaltatori autorizzati).

24.2 Qualora la forza maggiore (come qui definita) persista per un periodo tale da ritardare la consegna dei Deliverables di oltre 15 (quindici) giorni lavorativi, e salvo diverso accordo scritto tra le Parti, HSL potrà recedere dal relativo Contratto di Fornitura senza conseguenze, si applica in tal caso l'art. 23.4. In ogni caso HSL sarà esonerata dai propri obblighi per tutta la durata degli eventuali casi di forza maggiore.

24.3 In ogni caso, il Fornitore dovrà informare immediatamente per iscritto HSL della causa di forza maggiore sopraggiunta e adottare le misure più idonee per limitarne gli effetti.

### **25. VARIE**

25.1 Eventuali tolleranze di HSL, anche ripetute, ad eventuali inadempienze del Fornitore non costituiscono precedente e non pregiudicano la validità delle Condizioni d'Acquisto o delle Condizioni Particolari non applicate.

25.2 In caso di qualsivoglia problema che possa comportare la sospensione della fornitura da parte del Fornitore, lo stesso si impegna a non sospendere la fornitura per almeno 180 giorni, concordando immediatamente per iscritto con HSL i termini e le modalità per la gestione provvisoria della stessa.

25.3 Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al presente contratto, inclusi, a titolo esemplificativo, Ordini e conferme d'Ordine, sarà ritenuta valida se inviata tramite messaggi di posta elettronica ai seguenti indirizzi e all'attenzione dei seguenti contatti:

per HSL

e-mail e/o PEC: purchasing@hsl-italia.com, hsl-italia@pec.it; referente: nome e cognome;

for the Supplier

e-mail e/o PEC: indirizzo; referente: nome e cognome.

25.4 Le Condizioni d'Acquisto costituiscono le integrali intese intercorse tra le Parti relativamente al loro oggetto, superando ad annullando ogni altra precedente dichiarazione, comunicazione o accordo intercorso tra le stesse in relazione al medesimo oggetto. Qualsiasi modifica alle Condizioni d'Acquisto non sarà valida e vincolante se non espressamente concordata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

25.5 Eventuali accordi non scritti (verbali) intercorsi prima, durante o dopo la conclusione di un Contratto di Fornitura e/o di qualsiasi Ordine, in particolare eventuali successive modifiche delle Condizioni d'Acquisto (inclusa la presente clausola), nonché qualsiasi tipo di accordo accessorio o collaterale, devono essere necessariamente confermati espressamente per iscritto da HSL.

25.6 Nel caso in cui una o più delle Condizioni d'Acquisto risultassero non valide o inapplicabili ai sensi di legge, la validità delle restanti disposizioni non sarà pregiudicata.

25.7 Ciascuna Parte agisce in qualità di autonomo titolare del separato trattamento dei dati personali relativi a terzi effettuato per l'esecuzione del presente contratto e/o dei Contratti di Fornitura, impegnandosi a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e dalla normativa italiana applicabile nonché impegnandosi a tenersi reciprocamente indenni e manlevate relativamente a qualsiasi danno, onere, costo, spesa e/o pretesa di terzi che dovessero derivare dalla violazione degli obblighi imposti su ciascuno dalla citata normativa.

25.8 La lingua ufficiale del presente Contratto è l'italiano, la formulazione inglese è solo per comodità del Fornitore. In caso di divergenza interpretativa tra la versione italiana delle presenti Condizioni d'Acquisto e quella inglese, prevarrà la versione italiana.

25.9 Il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili e vigenti nonché ad ottenere tutti i permessi e le licenze richieste in relazione ai propri obblighi ai sensi del presente contratto. In particolare, il Fornitore dovrà: (i) rispettare pienamente tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia di protezione dei dati, privacy e simili; (ii) rispettare pienamente tutte le leggi e i regolamenti sull'esportazione vigenti; (iii) rispettare pienamente tutte le leggi anticorruzione e anticorruzione vigenti. Il Fornitore garantisce e dichiara che nessuno dei suoi manager, funzionari, direttori, azionisti, dipendenti o agenti ha compiuto o compirà alcun atto correlato o derivante dal suo rapporto con HSL che possa costituire una violazione o comportare ragionevolmente un rischio di violazione di una qualsiasi delle leggi anticorruzione e anticorruzione vigenti.

25.10 Le disposizioni delle Condizioni d'Acquisto che per loro natura dovessero applicarsi oltre i loro termini rimarranno in vigore dopo l'eventuale cessazione o scadenza delle medesime, incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti disposizioni: art. 7 (); Art. 8 (); Art. 9 (); Art. 10 (); Art. 15 (); Art. 18 (); Art. 20 (); Art. 25 ().

## 26. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

26.1 La validità, l'interpretazione e l'esecuzione delle presenti Condizioni d'Acquisto nonché di ciascun Ordine e Contratto di Fornitura tra HSL e il Fornitore sarà regolata a tutti gli effetti dalla Legge Italiana, senza dare applicazione ai principi in materia di conflitto di leggi che comporterebbero l'applicazione di una legge diversa. È espressamente esclusa l'applicazione delle normative sulla vendita internazionale di beni, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11.04.1980 sui contratti relativi alla vendita internazionale di beni (CISG).

26.2 Nel caso in cui la sede del Fornitore si trovi in Italia, qualora un Contratto di Fornitura sia qualificabile come "Subappalto Industriale" (ai sensi della Legge n° 192/1998), le Parti si adopereranno per risolvere tutte le controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del rapporto mediante conciliazione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura per il territorio in cui è ubicata la sede principale del Fornitore. Se non si raggiunge una conciliazione entro 30 (trenta) giorni, la controversia in questione sarà risolta esclusivamente dal Tribunale di Trento - Italia (Tribunale di Trento).

26.3 Ferma restando la clausola precedente, tutte le controversie derivanti da o connesse con le presenti Condizioni d'Acquisto nonché con ogni Ordine e/o rapporto contrattuale tra HSL e il Fornitore saranno risolte dal Tribunale di Trento - Italia (Tribunale di Trento), che ha giurisdizione esclusiva. Resta comunque inteso che HSL ha il diritto, a suo insindacabile giudizio, di agire contro il Fornitore davanti ai tribunali della giurisdizione competente per il luogo in cui è/sono ubicata la sede legale del Fornitore (o altri uffici o magazzini).

Luogo, data

\_\_\_\_\_

Firma e timbro del Fornitore

\_\_\_\_\_

Anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore accetta ed approva specificamente le seguenti clausole: 3.6 Accettazione Ordini; 3.7 Accettazione della modifica da parte di HSL; 3.10 valore legale dei preventivi e delle stime sui costi; 3.13 Limitazioni alla commercializzazione dei Deliverables; 3.14 Limitazioni di responsabilità per HSL; 5.6 Pagamenti in caso di consegna parziale o ritardo; 5.7 Condizioni di pagamento; 5.8 Sospensione dei pagamenti; 6.3 Opzioni HSL in caso di ritardo nella consegna; 9.2 Rinuncia alle deroghe relative alla tardiva denuncia dei Difetti; 9.6 Estensione della garanzia; 10.3 Contratti assicurativi con primarie compagnie; 13.1 Divieto di cessione di diritti contrattuali; 13.2 Limiti di compensazione e ritenzione; 14.2 Proprietà delle Attrezzature; 14.3 Attrezzature e subappalto; 14.7 Assenza di diritti di ritenzione sulle Attrezzature; 14.10 Proroga della durata di alcuni obblighi sulle Attrezzature; 15.8 Proroga della durata di alcuni obblighi su IP; 15.10 Attività di sviluppo per conto terzi; 19.1 Assenza di diritti di compensazione o ritenzione sugli Equipaggiamenti di Lavoro; 20.1 Rapporti con terzi ai sensi di NDA; 21.6 sospensione dei pagamenti; 22.1 Divieto di subappalto; 22.2 Eventuale consenso al subappalto; 22.7 Divieto di cessione di crediti/diritti a terzi; 23.1 Diritto di recesso di HSL; 23.2 Clausola risolutiva espressa; 23.4 Divieto di eccezione sui resi/consegna dopo il recesso; 24.2 Diritto di recesso di HSL in caso di proroga per cause di forza maggiore; 25.2 Divieto di sospensione della Fornitura; 25.10 Proroga della durata di alcuni obblighi; 26.1 Legge applicabile; 26.2 Soluzione amichevole in caso di "Subappalto Industriale"; 26.3 Competenza del Foro di Trento.

\_\_\_\_\_

Firma e timbro del Fornitore